

**Prof. STEFANO VACCARI**  
**AVVOCATO**  
PATROCINANTE AVANTI LE SUPREME GIURISDIZIONI  
42121 Reggio Emilia - Via della Torre n. 4  
Telefono (0522) 433.689 - Fax (0522) 445.962  
E mail: stefano.vaccari@libero.it  
P.E.C.: stefano.vaccari@ordineavvocatireggioemilia.it  
c.f. VCCSFN62P26H223P - p. iva 01828700359

**Tribunale di Reggio Emilia**

**Sezione Lavoro**

**Dott.ssa Maria Rita Serri**

**nel Ricorso n. 859/2015 R.G.**

**ORDINANZA in data 16.12.2015**

---

Secondando l'ordine impartito dal Giudice a mezzo della suintestata Ordinanza in data 16.12.2015, resa nell'abito del procedimento n. 859/2015 RG, si precisano, di seguito, con numerazione progressiva rispondente alle indicazioni fornite nell'Ordinanza medesima, i dati dei quali il medesimo Magistrato ha disposto la specificazione:

**1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, ricorso n. 859/2015 RG; prossima Udienza, 26.02.2016, ore 11,00.

**2. Nome della ricorrente ed indicazione dell'Amministrazione intimata:**

- Prof.ssa Angiolina FARRI (*ricorrente*)

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del l.r.p.t. (*resistente*);

- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio XI° – Ambito territoriale di Reggio Emilia, in persona del l.r.p.t. (*resistente*).

**3. Conclusioni e sunto dei motivi del ricorso:**

**3-A.** La Prof.ssa Angiolina Farri, ha promosso il pendente ricorso n. 859/2015 al fine di conseguire

**“L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA**

**E/O LA DISAPPLICAZIONE**

*A) del provvedimento prot. 705/c in data 5.02.2015, recapitato alla ricorrente il 14.02.2015, mediante il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio XVI – Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia (di seguito denominato UST) - ha rigettato l'istanza di revoca di dimissioni volontarie avanzata dalla ricorrente in data 23.01.2015 a mezzo missiva in data 22.01.2015, ovvero a distanza di soli 6 giorni dall'inoltro dell'istanza di collocamento a riposo avanzata il 17.01.2015;*

*B) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni, nonché ogni altro provvedimento d'incarico, nomina o trasferimento di terzi soggetti sul posto di lavoro e sulla sede di servizio anzitempo occupato dalla ricorrente nell'a.s. 2014/2015, di cui, allo stato, si ignora il nominativo e/o l'esistenza;*

#### **PREVIO ACCERTAMENTO**

#### **E CONSEGUENTE DECLARATORIA**

*A) del diritto della ricorrente, Prof.ssa Angiolina Farri, di veder accogliere la propria istanza di revoca della domanda di collocamento a riposo inoltrata il 23.01.2015, sussistendone le condizioni di legge, di contratto e di regolamento, e tutti i necessari presupposti sostanziali;*

*B) per effetto e quale immediata conseguenza di quanto invocato al precedente punto A), del diritto della ricorrente alla permanenza in servizio sul posto di lavoro ricoperto nell'a.s. 2014/2015 in qualità di insegnante di Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche e Naturali (Classe di concorso A059) presso la scuola secondaria di I° grado I. C. "S. Pertini" di Reggio Emilia, anche oltre il giorno 01.09.2015, senza lacuna soluzione di continuità col servizio prestato sino al 31.08.2015,*

### ***E COSÌ PER LA CONDANNA***

*dell'Amministrazione datrice di lavoro (MIUR), nonché dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Reggio Emilia:*

**I)** *a disporre il riconoscimento ai fini giuridici del servizio che alla ricorrente spetta di prestare nel ruolo e nel profilo di titolarità presso l'I.C. "S. Pertini" di Reggio Emilia a far tempo dal 1° settembre 2015 in poi, senza lacuna soluzione di continuità col servizio prestato sino al 31.08.2015;*

### ***NONCHÉ***

#### ***PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE***

*in solido, o ciascuna per quanto di competenza, secondo quanto l'Ill.mo Tribunale adito Vorrà ritenere:*

**II)** *al risarcimento, in favore della ricorrente, del danno economico dalla medesima patito, computato nella differenza tra quanto dalla medesima percepito in termini di ratei pensionistici nel frattempo goduti (nelle more dell'odierno giudizio) a far tempo dal 1° settembre 2015 e sino alla data della sua ricostituzione del rapporto lavorativo, e quanto la stessa avrebbe avuto diritto di percepire per la prestazione della propria attività lavorativa laddove la sua istanza di revoca delle dimissioni volontarie fosse stata legittimamente accolta. Il tutto, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge".*

Ai suddetti fini, la ricorrente, per le ragioni tutte in fatto ed in diritto argomentate in ricorso, ha pertanto così concluso:

### ***"P.Q.M.***

*Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del lavoro e in composizione monocratica, contrariis reiectis, previe le*

*declaratorie del caso come meglio spiegate in epigrafe, accogliere l'odierno ricorso, con ogni statuizione consequenziale.*

*Vinte, in ogni caso, le spese di lite”.*

**3-B. Sunto dei motivi di ricorso:**

1. La ricorrente, titolare di cattedra di Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche e Naturali (Classe di concorso A059), ha prestato servizio in qualità di insegnante di sostegno a tempo indeterminato e pieno presso la scuola secondaria di I° grado I. C. “S. Pertini” di Reggio Emilia, sino al termine dell'anno scolastico 2014/2015.

2. Nel corso dell'a.s. 2014/2015, e più precisamente in data 17.01.2015, la ricorrente avanzava istanza di dimissioni volontarie con decorrenza degli effetti dal 01.09.2015.

3. Successivamente, il 23.01.2015 (a mezzo missiva in data 22.01.2015), e perciò a distanza di soli 6 giorni dall'inoltro dell'istanza di collocamento a riposo menzionata al punto precedente, e perciò ben prima che l'Amministrazione provvedesse a recepire e ad accogliere la medesima richiesta di pensionamento, la ricorrente avanzava formale istanza di revoca dell'istanza di collocamento in quiescenza anzitempo inoltrata, ivi precisando le pregnanti ragioni di tale repentino ripensamento.

4. Successivamente, in carenza di qualsivoglia riscontro da parte dell'Amministrazione scolastica in riferimento all'istanza di revoca inoltrata il 23.01.2015, la ricorrente, in data 12.02.2015, formulava una ulteriore richiesta di precisazioni in ordine allo stato del procedimento, ribadendo la propria ferma volontà d'intendere revocata l'istanza di dimissioni a suo tempo avanzata.

5. Solo il 14.02.2015, a mezzo raccomandata a.r. datata 5.02.2015, spedita il 10.02.2015, l'UST di Reggio Emilia riscontrava l'istanza di revoca del collocamento a riposo inoltrata dalla ricorrente, negando all'interessata l'invocata facoltà di revoca della richiesta anzitempo formulata.

6. Resta il fatto che, la ricorrente, si trova oggi di fatto collocata in quiescenza d'imperio già dal 1° settembre del corrente anno, pur avendo inconfutabilmente espresso la volontà di mantenere il proprio stato di servizio.

Il tutto, in una situazione di grave disagio esistenziale sinanco certificato da medici competenti, nel quale la prof.ssa Farri versa a causa delle oggettive difficoltà – già richiamate ed argomentate – nel quale la medesima è cosciente verserà a causa della mancata evasione della propria istanza di revoca della domanda di collocamento a riposo. Disagio esistenziale che, come certificato in atti dai medici competenti, verrebbe senz'altro a superarsi sol che la Prof.ssa Farri potesse riprendere continuare la propria attività lavorativa.

Da qui la necessità del ricorso e delle richieste ivi formulate, allo scopo di scongiurarle le gravi conseguenze di un'ingiustificata negazione del diritto dalla ricorrente invocato, tutti afferenti a situazioni e beni della vita non fungibili.

7. Il provvedimento impugnato è nullo ed illegittimo, e per tali ragioni la Prof.ssa Farri Angiolina ne ha invocato l'annullamento e/o la riforma e/o la disapplicazione, per i seguenti motivi di Diritto:

**7-a.** Carezza motivazionale e travisamento dei fatti che affliggono (specie in violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90 in ordine al necessario requisito della motivazione), il provvedimento impugnato;

**7-b.** Illegittima negazione della facoltà di revoca della pur tempestiva domanda di collocamento a riposo, per violazione:

**7-b-I.:** del principio, enucleato dalla prevalente giurisprudenza, secondo il quale *“Il pubblico dipendente ha la facoltà di revocare la domanda di dimissioni fino al momento in cui l’Amministrazione non abbia comunicato la sua accettazione, anche perché quest’ultima, se è intervenuta prima della revoca, è inidonea a rendere inefficace la revoca suddetta ove oltre ad essere emanata non sia stata portata a conoscenza dell’interessato”*.

**7-b-II.:** del principio, enucleato dalla prevalente giurisprudenza, secondo il quale *“Alla scadenza del termine per provvedere non si inverte l’operazione legislativa dell’accettazione delle dimissioni, posto che la previsione legislativa del termine assegnato all’Amministrazione per provvedere ha come destinataria l’Amministrazione stessa al fine di sollecitarne l’attività, ma non fa sorgere alcun rapporto intersoggettivo tra l’Amministrazione e il cittadino”*;

**7-b-III.:** del principio, enucleato dalla prevalente giurisprudenza, secondo il quale *“non si può negare il diritto del prestatore di lavoro alla revoca delle dimissioni, cui corrisponde l’obbligo della Amministrazione di prenderne atto e di consentire la prosecuzione del rapporto, salvo che essa non sia in grado di opporre un fatto ostativo insormontabile (assunzione di altro soggetto, soppressione del posto e simili) intervenuto medio tempore e già verificatosi al momento della revoca, con la conseguenza che, in difetto di ciò, la revoca delle dimissioni. Più che configurare il presupposto per il ripristino del rapporto di impiego già cessato, opera nel senso di impedire un effetto estintivo non ancora prodotto”*;

7-c.: violazione del divieto di “aggravamento del procedimento” (ex art. 2 co. 2 L. 241/1990).

7-d.: del principio, enucleato dalla prevalente giurisprudenza, secondo il quale “*E’ comunque ammessa la revoca delle dimissioni per proseguire nell’attività di servizio fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva dei 35 anni*” (C. Conti Lombardia, Sez. Giurisdiz., 8.10.1996, n. 1511 in Riv. Corte dei Conti 1996, f. 5, 181);

7-e.: del principio, enucleato dalla prevalente giurisprudenza, secondo il quale, per le ragioni espresse in ricorso, il diniego espresso dall’Amministrazione datrice di lavoro all’istanza di revoca delle dimissioni volontarie avanzata dalla Prof.ssa Farri finisce per configurare un’illegittima (quando non illecita) ipotesi di recesso unilaterale dell’Amministrazione stessa dal rapporto di lavoro, con ogni consequenziale effetto in ordine ai gravi pregiudizi giuridici ed economici ad essa correlati;

7-f.: violazione dell’art. 146 del vigente CCNL del Comparto Scuola;

7-g.: illegittimo accoglimento ed indebita preferenza, accordata da parte dell’Amministrazione, all’istanza di collocamento a riposo presentata dalla ricorrente oltre il termine perentorio sancito dall’OM di riferimento (prot. n. 18851 del 11.12.2014) e dal Decreto Ministeriale di riferimento (prot. n. 886 dell’1.12.2014).

\*\*\*

#### **4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i docenti controinteressati inseriti nella classe di concorso A059 della Provincia di Reggio Emilia “*che in caso di riammissione in servizio della ricorrente potrebbero essere incisi nella loro posizione, nonché, in particolare, i docenti Padulini Lucia e Lauro Maurizio Vito*”.

\*\*\*\*\*

**La presente notificazione per pubblici proclami**, relativa alla graduatoria della Classe di Concorso A059, viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza emessa il 16.12.2015 dal Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, nel procedimento n. 859/2015 RG, nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella medesima graduatoria provinciale

Ai suddetti fini, al presente atto (denominato Allegato A), si compiegano:

All. B: Ricorso promosso nell'interesse della Prof.ssa Farri Angiolina;

All. C: Decreto di Fissazione di Udienza in data 16.09.2015;

All. D: Verbale di Udienza del 27.11.2015;

All. E: Verbale di Udienza del 11.12.2015;

All. F: Ordinanza del 16.12.2015.

Reggio Emilia, li 18.01.2016

Avv. Stefano Vaccari